

SCIENZA E TECNICA DEL PROCESSO

Francesco CARNELUTTI *

Su per giù tutti coloro, che si occupano del processo, considerano una svolta quella che si è avverata quando la *procedura è diventata diritto processuale*, penale o civile. Ma cosa ci sia sotto questo cambiamento di nome non è ancora interamente chiaro e, sopra tutto, non se ne sono tratti per gli studi i risultati pratici, che ne dovrebbero derivare.

E' piuttosto comune esprimere il valore del mutamento dicendo che quella che prima era una tecnica è salita al livello di una scienza, ma è proprio su questo aspetto del problema che le idee non sono chiare; ora la loro chiarezza è indispensabile proprio sul terreno degli studi, i quali costituiscono la premessa necessaria affinché le enormi difficoltà del progetto e del maneggio del congegno processuale possano sempre meglio essere superate. Il problema del sapere, a questo punto, si intreccia con quello della scuola, e il problema della scuola non si sa bene se cominci dal basso o dall'alto, dalla scuola elementare o dall'università. Il vero è che l'imparare suppone l'insegnare e l'insegnare, a sua volta, suppone il sapere e, perciò, l'aver imparato, così che il problema richiama l'immagine del serpente che si morde la coda. Le idee chiare, alle quali accennavo, interessano dunque, non solo il processo e non solo il diritto, ma l'intero sviluppo dell'attività umana.

Sempre più oggi si pensa che la fase della civiltà che stiamo attraversando sia dominata da qualcosa che si chiama talora la tecnica e talora la scienza, due parole che si usano promiscuamente, tanto più nel parlar comune, senza prima risolvere il dubbio intorno al rapporto tra i loro significati. Ma proprio la profonda trasformazione avvenuta nella conoscenza del processo con il passaggio della procedura al diritto processuale, concordemente intenso con i due concetti della tecnica e della scienza, avverte che sta proprio nella distinzione tra questi due concetti la chiave del problema.

Tutti coloro che sono dotati di una comune cultura sanno che la parola *teknè* in greco significa *arte* e distinguono l'arte dalla scienza come il fare dal sapere. L'italiano *arte* non coincide più con la tecnica, ma la implica; si può fare della tecnica, che non raggiunga il grado

* El autor, uno de los más insignes juristas de nuestra época e indudablemente el mejor procesalista de los últimos tiempos, fue catedrático de varias universidades italianas, la última de las cuales fue la Universidad de Roma.

dell'arte; ma senza una certa dose di tecnica non si può fare dell'arte. I rapporti fra tecnica e arte sono, *grosso modo*, i repporti tra fare e sapere. E qui spunta il dubbio intorno alla priorità dell'uno o dell'altro.

Per la risoluzione di codesto dubbio sembra che siano in contrasto la logica e la storia. Storicamente precede il fare; logicamente il sapere. Ciò vuol dire che nel fare è implicato un sapere, che non ha consapevolezza di sé. L'uomo sa prima di sapere di sapere. Questa è un'aporia che non si supera se non quando si riesce a distinguere tra quei due aspetti del pensiero, che sono l'*intuizione* e la *ragione*: si direbbe l'avanguardia e la retroguardia del pensiero. Il giorno in cui intorno a un certo fare l'uomo riesce a ragionare s'accorge che è riuscito a fare in quanto ha applicato certe leggi, che il ragionamento gli ha consentito di isolare dal fatto; le ha applicate senza sapere di applicarle. Così la prima come la seconda volta, in cui è stato costruito il campanile di San Marco sono stati applicate le medesime leggi fisiche; ma solo la seconda volta i costruttori ne avevano una conoscenza tecnica.

A me pare che tanto basti per definire il concetto di tecnica come applicazione di leggi per conseguire un certo risultato, più precisamente un certo mutamento nell'assetto delle cose. Il che permette di capire che la tecnica può così precedere come seguire la scienza: la precede quando le leggi non sono ancora state isolate e definite, ossia sono solamente intuite *faciendo*; la segue quando chi fate conosce prima di fare le leggi, che si debbo applicare in quanto, attraverso lo studio teorico la ha scoperta o la ha imparata.

Quello che si è detto finora serve intanto a chiarire che la differenza tra *procedura* e *diritto processuale* risponde alla distinzione tra tecnica e scienza: attraverso la elaborazione ragionata della tecnica processuale qualcuno si è accorto che, secondo una frase da me altra volta usata, *non solo il diritto ha bisogno del processo* ma altresì il processo ha bisogno del diritto; la prima formulazione rozza e imperfetta di questa scoperta è stata che il processo è un rapporto giuridico; più tardi, persistendo nell'analisi, ci si è accorti che il processo non è tanto un rapporto giuridico quanto un groviglio o, meglio, un sistema di rapporti giuridici compiendo un lavoro analogo quello dell'anatomista, quando riesce a isolare dagli altri elementi del corpo umano il sistema nervoso e a distinguerne le varie parti.

Ora la scoperta e la formulazione delle leggi applicate nell'azione è un lavoro che non finisce mai e si compie mediante l'analisi cioè con il disfare il fatto. Il tecnico fa, lo scienziato disfa; il tecnico mette insieme, lo scienziato separa. Sono naturalmente, due attività complementario, le quali si aiutano a vicenda: e perciò vi è una *tecnica empirica* e una *tecnica scientifica*; la prima si limita ad applicare le leggi intuite, la seconda sispinge ad applicare le leggi scoperte e formulate dalla scienza. Ma, per quanto complementari, sono due attività distinte per-

ché altro è scoprire le leggi altro è applicarle. La tecnica suppone che le leggi siano, almeno intuitivamente conosciute: la scienza, al contrario, suppone che le leggi non siano conosciute e il suo lavoro consiste precisamente nel cercarle.

La scienza è nata dalla tecnica e la tecnica, a sua volta, è agevolata dalla scienza; ora, questi reciproci rapporti hanno indotto a confondere una con l'altra. Ci sono, in realtà, dei tecnici, i quali sono anche degli scienziati e degli scienziati che sono anche dei tecnici; ma ciò non toglie che si debba in teoria distinguere tra l'una e l'altra e che la distinzione teorica giovi alla pratica, nel che sta la conclusione del mio discorso.

A questo punto mi affiora il ricordo di un intelligentissimo avvocato friulano, il quale, ai tempi della mia gioventù, quando io, che esercitavo da un lato l'avvocatura e dall'altro muovevo i primi passi sul terreno della scienza del processo, mi diceva: "quando lei parla di diritto civile, io capisco tutto; quando parla di diritto processuale, non capisco nulla" i il vero è che in materia civile non facevo che applicare le leggi, che anch'egli aveva appreso; in materia processuale mi ingegnavo a scoprire qualcosa di nuovo. Il ricordo mi serve a ricavare la conclusione del mio discorso, che riguarda l'ordinamento delle scuole nel campo del processo a di là del processo, nel campo del diritto a di là del diritto.

Tutti parlano oggi della riforma della scuola e in particolare della crisi dell'università. Ma quanti sanno cosa sia la crisi anzi cosa sia l'università? Coloro che ne hanno esperienza non si possono nascondere che la ragione più grave della crisi è data qualla quantità degli studenti e pertanto dalla insufficienza dei docenti ai loro compiti. E' certo desiderabile che tutti quanti ne hanno desiderio possano accedere alle università; per quanto ciò abbia poco da fare con la democrazia, come ho uoito dire alquanto ingannamente dai capi della associazioni studentesche in una discussione televisiva, iguale così hanno dimenticato che codesta possibilità è condizionale dalle disponibilità dei professori. Tempo fa a chi mi parlava della costruzione della Università a Lecce (e analoghe aspirazioni, se sono bene informato sono state manifestate a Pescara, ad Ancona e forse altrove) io ho dovuto duramente rispondere che se all'università si ha da fare *veramente* della scienza in Italia, per quanto riguarda il diritto, c'è sì e no, un numero di professori sufficienti a formare un paio di facoltà.

Il vero è che nei gradi superiori dell'insegnamento manca ancora tra noi la distinzione tra istituti scientifici e istituti tecnici. Il numero sempre crescente degli studenti che affolla l'università è per la grandissima parte composto di coloro che aspirano a diventare dei teorici non degli scienziati. E il più grave difetto dell'ordinamento universitario vigente consiste nella confusione tra la tecnica e la scienza. Altra è la statura del docente e il metodo necessario per insegnare

quali sono e come si applicano le leggi già scoperte, altro per insegnare come si fa a scoprirne di nuove. La tecnica non implica affatto un progresso del sapere; la scienza sì. Per fare un buon medico, un buon ingegnere, un buon avvocato non occorre punto uno scienziato. Un medico, un ingegnere, un avvocato è un tecnico e nulla più. La clinica è una combinazione della scienza con la tecnica; ma proprio perché sono diverse le attitudini all'una e all'altra, il numero dei clinici vero e proprio anche più ristretto che quello degli scienziati.

Il costrutto del mio discorso, riportato al campo specifico dello studio del processo, è nel senso che, contrariamente a quanto io stesso ho creduto il *diritto processuale*, civile o penale, non ha affatto soppiantato la *procedura*; al contrario esse potrebbero esistere una accanto all'altra, anziché una in luogo, dell'altra, una riflessione utile ad ammonirci intorno allo errore, del quale purtroppo è affetto il sistema vigente quando non sa distinguere tra insegnamento scientifico e insegnamento tecnico e, col richiedersi l'insegnamento scientifico per scopi, che richiedono soltanto una cultura tecnica, finiscono per nuocere gravemente allo sviluppo della scienza.